

Le attuali norme non permettono il trasferimento di denaro contante, di Libretti di deposito bancario/postale al portatore o di titoli al portatore in euro (od in qualsiasi altra valuta estera) effettuato a qualsiasi titolo tra Soggetti diversi, quando il trasferimento è complessivamente superiore all'attuale soglia, cioè di Euro 2.999,99. Il trasferimento stesso non è consentito anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia ma che appaiono frazionati artificialmente.

Questo è vietato non solo per i pagamenti relativi a transazioni (acquisto/vendita di beni o di servizi) ma per ogni trasferimento di **denaro contante**. Il limite, per es., va osservato anche nel caso di liberalità (un padre che trasferisce in contanti oltre soglia al proprio figlio per sostenere spese relative ad un viaggio di studio) e di finanziamento ai Soci.

La pena è una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo del 1% ad un massimo del 40% dell'importo trasferito, ove questo sia compreso tra i 3mila ed i 50mila euro, o una sanzione dal 5% al 40% dell'importo trasferito se questo è superiore a 50mila euro e sempre con un minimo di 3mila euro.

In ogni caso per violare le norme sul limite all'utilizzo del denaro contante è necessario un trasferimento di denaro a favore di un Soggetto diverso. Perciò il presupposto della violazione del divieto non sussiste laddove il Soggetto interessato si limiti ad effettuare un versamento/prelievo bancario, **ovviamente sempre con una valutazione (da parte dell'Istituto finanziario) delle caratteristiche del Soggetto, delle sue attività ed alle frequenze delle operazioni effettuate**. Lo stesso Ministero dell'Economia ha precisato che non vi debbano essere ostacoli (da parte delle Banche) ai Clienti che vogliono effettuare operazioni allo sportello in misura pari o superiore alla soglia.

Con la Voluntary Disclosure 2, è stato introdotto un reato specifico e punito con la reclusione fino a sei anni per "chiunque" (e dunque non solo per l'autore della violazione) fraudolentemente si avvalga della Procedura ai fini di far emergere attività finanziarie, patrimoniali o denaro contante provenienti da **reati diversi da quelli fiscali**, che sono coperti dalla procedura di regolarizzazione. I Professionisti che assistono i Clienti devono farsi rilasciare una dichiarazione scritta da parte del Contribuente sulle modalità e circostanze di acquisizione dei contanti o dei valori oggetto della Procedura.

Photo by [jodylehigh](#) ([Pixabay](#))